

CAMERA DEI DEPUTATI N. 762 —

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DIGNANI GRIMALDI, COLOMBINI, MIGLIASSO,
LEVI BALDINI, GUALANDI**

Presentata il 3 novembre 1983

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1975, n. 18, recante provvedimenti a favore dei ciechi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto con la legge 3 febbraio 1975, n. 18, il Parlamento intese dirimere ogni possibile ed errata interpretazione sulla capacità giuridica e sulla capacità di agire della persona non vedente.

Nel corso degli anni di applicazione della stessa, tuttavia, non pochi inconvenienti si sono verificati soprattutto in relazione alla sottoscrizione di atti da parte del non vedente.

Infatti, funzionari ed impiegati sia pubblici che privati continuano a richie-

dere, una volta accertato che si tratta di cittadino non vedente, la presenza di due testimoni per la valida sottoscrizione da parte di questi di ogni atto, contratto, ecc.

Facendo proprie le istanze che vengono da questa categoria di cittadini, e ritenendo che si dia una interpretazione ultronea alla norma di cui all'articolo 2, ne proponiamo una interpretazione autentica, al fine di evitare, in fatto, una ulteriore discriminazione cui sono sottoposti questi cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2 della legge 3 febbraio 1975, n. 18, va interpretato nel senso che la sola sottoscrizione da parte della persona non vedente di ogni atto, pubblico o privato, è l'elemento sufficiente per la validità formale dell'atto stesso.